

REGOLAMENTO SUL VOTO ELETTRONICO

INDICE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 7 gennaio 2010, n. 3

Capo I - <i>Descrizione e funzionamento del sistema elettronico di votazione</i>	pag.	3
Art. 1 - <i>Tessera personale</i>	pag.	3
Art. 2 - <i>Uso della tessera personale</i>	pag.	3
Art. 3 - <i>Postazioni di voto</i>	pag.	3
Art. 4 - <i>Tabelloni dell'aula</i>	pag.	4
Art. 5 - <i>Pannelli di comando</i>	pag.	4
Art. 6 - <i>Funzionamento del sistema elettronico di votazione</i>	pag.	4
Capo II - <i>Tipi e modi di votazione con il procedimento elettronico</i>	pag.	5
Art. 7 - <i>Tipi e modi di votazione</i>	pag.	5
Art. 8 - <i>Votazione semplice</i>	pag.	5
Art. 9 - <i>Votazione ordinaria</i>	pag.	5
Art. 10 - <i>Votazione qualificata</i>	pag.	6
Capo III - <i>Disposizioni finali</i>	pag.	6
Art. 11 - <i>Sanzioni economiche e disciplinari</i>	pag.	6
Art. 12 - <i>Irregolarità nelle votazioni o malfunzionamento del sistema elettronico di votazione</i>	pag.	7
Art. 13 - <i>Utilizzo dei dati relativi alle votazioni</i>	pag.	7

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 7 gennaio 2010, n. 3

Modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico di votazione (articolo 78, comma 6, del regolamento interno)

(non pubblicata)

Capo I

Descrizione e funzionamento del sistema elettronico di votazione

Art. 1

Tessera personale

1. Ad ogni consigliere viene consegnata una tessera personale nella quale è memorizzato il codice di identificazione del consigliere.

2. Al codice di cui al comma 1 il sistema associa le seguenti informazioni:

- a) cognome e nome;
- b) abilitazione all'uso del sistema di conferenza;
- c) abilitazione o non abilitazione all'uso del sistema elettronico di votazione.

3. In caso di temporanea indisponibilità della tessera, il consigliere chiede al personale dell'aula la consegna di un suo duplicato.

4. In caso di smarrimento o deterioramento della tessera, il consigliere chiede al Presidente del Consiglio il rilascio di una nuova tessera.

Art. 2

Uso della tessera personale

1. La tessera può essere usata solo dal titolare.

2. Il consigliere inserisce la tessera nell'apposita fessura della postazione di voto del proprio seggio.

3. La tessera abilita il titolare alla prenotazione del proprio intervento premendo l'apposito pulsante. La prenotazione può essere cancellata premendo nuovamente il pulsante.

4. La tessera abilita chi ne ha diritto alle votazioni con il procedimento elettronico.

5. In caso di allontanamento dall'aula, il consigliere è tenuto ad estrarre la tessera e a portarla con sé.

6. Il personale controlla il rispetto delle prescrizioni del comma 5 e, durante il procedimento elettronico per le votazioni e per le verifiche del numero legale indicate dagli articoli 77 e 78 del regolamento interno, estrae la tessera dall'apposita fessura della postazione di voto se il consigliere non è presente in aula.

Art. 3

Postazioni di voto

1. Ogni postazione di voto del sistema elettronico di votazione è composta dalle seguenti parti:

- a) una spia luminosa che si accende con l'attivazione del sistema elettronico di votazione

- e si spegne con la sua disattivazione;
- b) uno schermo che mostra l'attivazione del sistema elettronico di votazione e, in caso di votazione palese, l'espressione del voto;
 - c) i tasti di voto situati in posizione nascosta all'interno della postazione di voto, ai quali corrispondono, da sinistra a destra, le seguenti espressioni di voto: sì, astenuto, no.

Art. 4 *Tabelloni dell'aula*

1. All'attivazione del sistema elettronico di votazione i tabelloni dell'aula visualizzano il grafico di sala con la dislocazione delle postazioni di voto, il numero e il tipo di votazione.

2. Durante una votazione palese il grafico di sala, riportato sui tabelloni dell'aula, illumina le postazioni di voto con i seguenti colori a seconda del voto espresso dal consigliere:

- a) colore verde se è stato premuto il sì;
- b) colore rosso se è stato premuto il no;
- c) colore giallo se è stato premuto il tasto astenuto;
- d) nessun colore se non è stato premuto alcun tasto di voto.

3. Durante una votazione segreta il grafico di sala, riportato sui tabelloni dell'aula, illumina con il colore viola le postazioni di voto dei consiglieri che hanno espresso il loro voto.

4. Conclusa la votazione i tabelloni dell'aula visualizzano il risultato.

Art. 5 *Pannelli di comando*

1. Presso la Presidenza del Consiglio e presso la regia sono dislocati i pannelli di comando del sistema elettronico di votazione. A seguito della dichiarazione del Presidente di apertura della votazione, il personale dell'aula attiva il sistema elettronico di votazione aprendo la votazione e scegliendo il tipo e il modo di votazione su indicazione del Presidente. A seguito della dichiarazione del Presidente di chiusura della votazione, il personale dell'aula disattiva il sistema elettronico di votazione chiudendo la votazione e il risultato della votazione appare sui tabelloni dell'aula.

Art. 6 *Funzionamento del sistema elettronico di votazione*

1. A seguito della dichiarazione del Presidente di apertura della votazione la spia luminosa di ogni postazione si accende e su ciascun schermo appare la dizione "voto: nessuno".

2. Il sistema elettronico di votazione considera presenti i consiglieri che hanno la tessera personale inserita e sono abilitati alla votazione; il calcolo del numero dei consiglieri presenti è effettuato al momento dell'apertura della votazione. Il consigliere che inserisce la tessera dopo l'apertura della votazione non è considerato dal sistema elettronico di votazione e non può partecipare alla votazione.

3. Dopo l'accensione della spia luminosa il consigliere può esprimere il proprio voto premendo uno dei tasti situati nella postazione di voto. Durante la votazione il consigliere può cambiare il proprio voto; il sistema elettronico di votazione rileva l'ultima scelta.

4. Durante la votazione lo schermo di ogni postazione di voto, abilitata alla votazione

e nella quale è inserita la tessera, mostra le seguenti formule:

- a) "voto: nessuno" se non è stato premuto alcun tasto di voto;
- b) "sì" se è stato premuto il tasto sì;
- c) "no" se è stato premuto il tasto no;
- d) "astenuto" se è stato premuto il tasto astenuto;
- e) "segreto" se è stato premuto uno dei tasti indicati nelle lettere b), c) e d) ed è stata impostata la modalità di voto segreto.

5. terminate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione; di conseguenza la spia luminosa e lo schermo di ogni postazione di voto si spengono e sui tabelloni dell'aula appare il risultato della votazione.

Capo II

Tipi e modi di votazione con il procedimento elettronico

Art. 7

Tipi e modi di votazione

1. Le votazioni con il procedimento elettronico si distinguono in:

- a) votazione semplice;
- b) votazione ordinaria;
- c) votazione qualificata.

2. Le votazioni possono essere svolte in modo palese o in modo segreto. Nella votazione palese l'espressione di voto di ciascun consigliere è visibile e conoscibile. Nella votazione segreta è garantita la segretezza dell'espressione di voto manifestata da ciascun consigliere.

Art. 8

Votazione semplice

1. Con la votazione semplice sono svolte le seguenti votazioni:

- a) le votazioni per alzata di mano senza richiesta di verifica del numero legale;
- b) le votazioni di riprova previste dall'articolo 79, comma 3.

2. La votazione semplice è svolta sempre in modo palese.

3. Sui tabelloni dell'aula appaiono il numero e il tipo di votazione, il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti e l'esito della votazione espressa con le formule "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

4. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e votanti e i voti espressi; i dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 13.

5. Nel processo verbale della seduta è riportata la proclamazione del risultato della votazione.

Art. 9

Votazione ordinaria

1. Con la votazione ordinaria sono svolte le seguenti votazioni:

- a) le votazioni per alzata di mano con richiesta di verifica del numero legale;
- b) le votazioni per appello nominale;
- c) le votazioni per scrutinio segreto.

2. La votazione ordinaria è svolta in modo palese o segreto.

3. Sui tabelloni dell'aula appaiono il numero e il tipo di votazione, il numero dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti, dei presenti e dei votanti, l'esito della votazione espressa con le formule "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva" o, in caso di mancanza del numero legale, l'espressione "Mancanza del numero legale".

4. Prima della proclamazione del risultato della votazione il Presidente, se del caso, calcola il numero legale aggiungendo al numero dei presenti conteggiati dal sistema elettronico di votazione il numero dei consiglieri che hanno chiesto la verifica del numero legale o che hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto o che sono presenti in aula e non hanno la tessera inserita nella postazione di voto, e quindi non partecipano alla votazione con procedimento elettronico.

5. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e, se palese, i voti espressi; i dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 13.

6. Nel processo verbale della seduta è riportata la proclamazione del risultato della votazione.

Art. 10

Votazione qualificata

1. Con votazione qualificata sono svolte le votazioni per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto che richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta o qualificata dei componenti del Consiglio per l'approvazione della proposta.

2. La votazione qualificata è svolta in modo palese o segreto.

3. Sui tabelloni dell'aula appaiono il numero e il tipo di votazione, il numero dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti, dei presenti e dei votanti, l'esito della votazione espressa con le formule "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva", tenendo conto della maggioranza prescritta per l'approvazione o, in caso di mancanza del numero legale, l'espressione "Mancanza del numero legale".

4. Prima della proclamazione del risultato della votazione il Presidente, se del caso, calcola il numero legale aggiungendo al numero dei presenti conteggiati dal sistema elettronico di votazione il numero dei consiglieri che hanno chiesto la votazione per scrutinio segreto o che sono presenti in aula e non hanno la tessera inserita nella postazione di voto e quindi non partecipano alla votazione con procedimento elettronico.

5. Il sistema di voto elettronico registra l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti e, se palese, i voti espressi; i dati sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 13.

6. Nel processo verbale della seduta è riportata la proclamazione del risultato della votazione.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 11

Sanzioni economiche e disciplinari

1. In caso di violazione di questo regolamento il Presidente del Consiglio può comminare le sanzioni economiche previste dal regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari e, nei casi più gravi, in relazione all'articolo 2, comma 1, commina le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 87, 88

e 89 del regolamento interno, tenuto conto della gravità e della reiterazione della violazione.

Art. 12

Irregolarità nelle votazioni o malfunzionamento del sistema elettronico di votazione

1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, anche su segnalazione dei segretari questori, applica l'articolo 82, comma 1, del regolamento interno.

2. In caso di malfunzionamento del sistema elettronico di votazione, il Presidente applica gli articoli 77, 79, 80 e 81 del regolamento interno.

3. In caso di malfunzionamento di una singola postazione di voto del sistema elettronico di votazione, il Presidente invita il consigliere a spostarsi su un'altra postazione di voto, annullando la votazione in corso e procedendo ad una nuova votazione con procedimento elettronico.

Art. 13

Utilizzo dei dati relativi alle votazioni

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 1, del regolamento interno, il regolamento per il trattamento economico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi disciplina le modalità e i limiti per l'applicazione ai singoli consiglieri delle conseguenze economiche per la mancata partecipazione alle votazioni indicate negli articoli 8, 9 e 10.

2. I dati relativi alle votazioni sono utilizzabili ai fini della pubblicità dell'attività istituzionale dei consiglieri e del Consiglio.